

L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., stabilisce, i casi in cui l'accesso civico generalizzato è sottoposto a limitazioni, anche solo in via temporanea, od esclusioni, come di seguito:

Limitazioni

1. per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a:

- a) sicurezza pubblica e ordine pubblico
- b) sicurezza nazionale;
- c) difesa e questioni militari
- d) relazioni internazionali;
- e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento
- g) regolare svolgimento di attività ispettive.

2. per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Esclusioni

3. nei casi di segreto di Stato e nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge (ad es. dall'art. 24 della L. n 241/1990)

Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene garantito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.